

# Voucher, corsa contro il tempo

## Istanze dal 22 settembre fino a esaurimento delle risorse

Pagina a cura  
di BRUNO PAGAMICI

**D**ieci milioni di euro a disposizione delle pmi per i temporary export manager. È quanto ha stanziato il Ministero dello sviluppo economico (Mise) attraverso i voucher per l'internazionalizzazione a favore delle imprese che presenteranno la domanda di agevolazione a partire dal 22 settembre 2015. Poiché i fondi saranno erogati in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, è fondamentale che i soggetti interessati presentino la richiesta al più presto.

**Pmi e reti di impresa.** I voucher per l'internazionalizzazione spettano alle pmi costituite in forma di società di capitali, anche cooperative, e alle reti di imprese tra pmi (sia rete-soggetto che rete contratto), con un fatturato minimo di 500 mila euro in almeno uno degli esercizi dell'ultimo triennio (nel caso di rete dovrà essere considerato il fatturato cumulato di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione). Tale vincolo non sussiste nel caso di start-up innovative.

Nel caso di «rete contratto» (aggregazione di micro, piccole e medie imprese costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete non avente soggettività giuridica), la domanda deve presentata dall'impresa capofila, designata in quanto tale per effetto di un mandato sottoscritto dalle altre imprese della rete.

Nel caso invece di «rete soggetto» (aggregazione di micro, piccole e medie imprese che ha portato alla costituzione di un soggetto giuridico autonomo, dotato di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune e iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese), la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale della «rete soggetto».

Le modalità operative e i termini per la richiesta e concessione dei «Voucher per l'internazionalizzazione» sono stati definiti con decreto del direttore generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del Mise datato 23 giugno 2015 (in G.U. n. 157 del 9 luglio 2015).

**Le spese ammissibili.** La normativa prevede l'erogazione, all'impresa beneficiaria, di un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, del valore di 10 mila euro, a copertura di servizi erogati alle suddette imprese per

Il voucher in breve	
<b>Imprese beneficiarie del voucher</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Micro, piccole e medie imprese in forma di società di capitali o cooperative;</li> <li>• reti di imprese.</li> </ul> Per essere ammesse le imprese richiedenti e le singole imprese delle reti dovranno avere realizzato un fatturato non inferiore a 500.000 euro in almeno uno degli ultimi 3 esercizi approvati
<b>Natura del voucher</b>	È un contributo a fondo perduto a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi. Per ogni beneficiario il voucher sarà di 10.000 euro, unitamente ad un cofinanziamento di 3.000 euro da parte dell'azienda
<b>Spese ammissibili</b>	Sono quelle per il costo del temporary export manager sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi. Tra l'azienda e il professionista non deve sussistere conflitto di interesse
<b>Individuazione del manager</b>	Per individuare il manager l'azienda dovrà rivolgersi ad una società fornitrice dei servizi, scegliendola tra quelle inserite nell'apposito elenco presso il Mise che è stato pubblicato il 31 agosto 2015

almeno sei mesi da parte di una figura specializzata (il cosiddetto temporary export manager), che si occuperà di studiare, progettare e gestire processi e programmi sui mercati esteri. Poiché per avere accesso al voucher l'impresa deve intervenire con un cofinanziamento di almeno 3 mila euro, il costo complessivo sostenuto dall'impresa per il servizio sarà di almeno 13 mila euro.

Per accedere al contributo a fondo perduto, il richiedente

**Per accedere al contributo a fondo perduto, il richiedente è tenuto ad acquistare servizi professionali resi da temporary export manager, inseriti nell'organico di società fornitrici indicate nell'apposito elenco pubblicato dal Mise**

è tenuto ad acquistare servizi professionali resi da temporary export manager, inseriti nell'organico di società fornitrici indicate nell'apposito elenco pubblicato dal Mise.

Come chiarito dallo stesso dicastero nelle risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito, nel caso di rete di imprese, il temporary export manager può svolgere l'attività di servizio di affiancamento all'internazionalizzazione presso l'impresa capofila, nel caso di beneficiario «rete contratto», ovvero presso la «rete soggetto» e presso le altre imprese retiste laddove previsto dal contratto di servizio.

**L'attività del temporary export manager.** Il professionista può svolgere (come specificato dal Mise nelle risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito) le seguenti attività (elenco puramente esemplificativo e non esaustivo):

- attività di analisi delle potenzialità commerciali del soggetto proponente, effettuate con specifico riferimento a una o più linee di prodotto/servizio dell'impresa richiedente il voucher e a uno o più mercati esteri espressamente identificati;
- attività finalizzate all'individuazione di nuovi clienti/target di mercato all'estero e/o di potenziali partner stranieri, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri;
- attività di assistenza

legale, organizzativa, contrattuale e fiscale, finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo internazionale delle imprese beneficiarie ovvero alla valutazione e configurazione di assetti societari e organizzativi funzionali alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative alle partnership e/o joint venture da attivare con operatori locali, nonché all'analisi degli impatti fiscali correlati alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento.

**Il contratto di servizio.** Tra l'impresa beneficiaria e la società fornitrice del servizio temporary export manager deve essere stipulato un contratto che deve espressamente riportare i seguenti elementi:

- oggetto: descrizione della natura e delle attività oggetto della prestazione di servizi, con relativa quantificazione delle giornate uomo di impegno previsto del temporary export manager;
- responsabile dell'erogazione del servizio: indicazione nominativa del professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione di servizi; al contratto di servizio deve essere acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di motivi determinanti conflitto di interesse tra il professionista e il beneficiario;
- durata: arco temporale di svolgimento della prestazione di servizi, che non può essere inferiore a sei mesi, e termine ultimo della stessa, che non può essere successivo al 30 settembre 2016;
- corrispettivo e modalità di pagamento: il valore del compenso pattuito deve essere parametrato sulle giornate/uomo di impegno del temporary export manager incaricato dell'esecuzione della prestazione e non può essere inferiore, al netto dell'Iva, a € 13 mila.

**I chiarimenti ministeriali.** Come puntualizzato nelle FAQ pubblicate dal Mise, i temporary export manager indicati nel contratto e responsabili dell'erogazione del servizio possono essere in numero superiore

a uno soltanto qualora necessario ai fini di una maggiore rispondenza ai fabbisogni di affiancamento dell'impresa beneficiaria, come per esempio, nel caso in cui la marcata eterogeneità delle attività oggetto della prestazione di servizi richiesta alla società fornitrice imponga il coinvolgimento di più profili professionali aventi ciascuno una specifica competenza in materia di processi di internazionalizzazione. Il professionista, anche con riferimento all'inquadramento contrattuale del suo rapporto di lavoro/collaborazione con la società fornitrice, deve poter assicurare una continuità al servizio di affiancamento erogato all'impresa beneficiaria coerente con la durata del contratto di servizio. Il Mise ha inoltre chiarito che il contratto di servizio può essere sottoscritto precedentemente all'apertura della piattaforma informatica per l'invio delle istanze da parte dei soggetti proponenti (prevista per il 22 settembre 2015), a condizione che lo stesso sia stato concluso successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle società fornitrici (che è avvenuta il 31 agosto 2015).

**La presentazione della domanda.** Le domande per l'attribuzione dei voucher potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 22 settembre 2015 mentre, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 2 ottobre 2015. L'invio deve avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il sito [exportvoucher.mise.gov.it](http://exportvoucher.mise.gov.it) e sarà possibile presentare una sola domanda per impresa. Per presentare domanda è necessario essere registrati al sistema ExportVoucher (tale procedura è aperta dal 1° settembre) e aver caricato la domanda (procedura attiva dal 15 settembre). Per facilitare l'accesso alla procedura, il ministero ha reso disponibile un manuale con le istruzioni per la compilazione e l'invio delle domande.

**L'assegnazione dei voucher.** Il ministero procederà all'assegnazione dei voucher secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. Entro 45 giorni dalla chiusura dello sportello verrà pubblicato un apposito decreto col quale saranno indicati i soggetti beneficiari. Nei successivi 45 giorni i beneficiari dovranno trasmettere il contratto di servizio sottoscritto con la società fornitrice unitamente alla documentazione richiesta per l'accesso alla misura.